

## Come adottare un bambino straniero

Caro Salvagente, vorrei qualche informazione per aiutare mia figlia e suo marito a trovare una soluzione agli interrogativi sempre più assillanti che si pongono. Come molte altre coppie che non hanno avuto la fortuna di avere figli, essi sono in lista d'attesa per adottarne uno. L'attesa è lunga e frustrante, anche perché in questi casi non si ha mai la certezza di raggiungere il sognato «traguardo». Vi chiedo allora qual è la via per tentare l'adozione internazionale. Chissà che non sia più breve di quella italiana.

Concetta S. Napoli

È vero, in Italia sono sempre meno i bambini in totale stato di abbandono. È un segnale indubbiamente positivo della crescita umana e civile di una società e anche di una mutata condizione della donna. Tuttavia questo segnale non è completamente limpido: sono ancora tanti i bambini costretti a trascorrere anni in istituto perché qualche fragile legame li unisce ai genitori e quindi non possono essere dichiarati in stato di adottabilità. E sono ancora molti quelli maltrattati, trascurati, infelici. Detto questo, rispondiamo alla lettrice che, nel fascicolo del Salvagente dal titolo «I figli», potrà trovare tutte le informazioni che le servono a proposito non solo dell'adozione in Italia e all'estero, ma anche dell'affidamento familiare, un istituto poco noto ma da conoscere.

Nel fascicolo citato, il giudice Paolo Vercellone, presidente dell'Associazione nazionale giudici per i minorenni, spiega quali sono le procedure da seguire per l'adozione internazionale: «Le regole sono semplici. Nessuno può adottare un bambino straniero se prima non ha ottenuto dal tribunale per i minorenni una dichiarazione di idoneità all'adozione. Significa ottenere una valutazione positiva delle capacità a svolgere un compito tutt'altro che facile, assai più difficile di quello di chi adotta un bambino italiano. Nessun bambino straniero può essere adottato se una decisione in quel senso non è stata presa dall'autorità competente del suo paese d'origine. Se queste regole non sono state osservate si rischia grosso e si fa rischiare grosso il bambino che ai suoi guai, già così gravi, vede aggiungersi la tragedia di essere rimandato indietro alla frontiera, di essere sbalottato per anni da un paese all'altro.

La legge ha previsto che i cittadini che vogliono adottare un bambino straniero si rivolgano per aiuto, consulenza, assistenza a degli organismi autorizzati dai ministeri di Giustizia e degli Esteri. La lista è disponibile presso ogni tribunale per i minorenni. È bene farlo. È bene essere sicuri di fare le cose in regola. È male fare i furbi sulla pelle di un bambino».

## Tempo di saldi tempo di dubbi e «fregature»


Caro Salvagente, ho fatto la fila. Ore e ore per niente piacevoli, anche perché imperversava una pioggia gelida. Cretino io a stare lì, fermo? Certo, non c'era una scadenza drammatica. Certo, avrei potuto farme a meno. Eppure la tentazione di risparmiare alcune decine di migliaia di lire è stata più forte di tutto: con un solo stipendio in famiglia, significa pur qualcosa comprare un buon capo di abbigliamento con il 30 o il 50% di sconto. Ecco, arrivo al quesito, che non è per niente nuovo ma sicuramente di attualità. I cosiddetti saldi di fine stagione sono un imbroglio o no? Se ne parla a ogni fine stagione. Si è detto che le camere di commercio erano intervenute per impedire le truffe. Non so se ci sono riuscite. A me è capitato che dopo quella «coda», sugli scaffali del negozio ho trovato qualche paio di scarpe dai numeri improbabili e molti cappotti, giacche, pantaloni che avevano l'aria di risalire alla mia infanzia. Bagnato e furioso sono tornato a casa a mani vuote.

Gioacchino Ravoni Roma

Da alcuni anni (sarebbe meglio dire da troppi anni) accade che si sovrappongono, o comunque si intrecciano, forme diverse di vendite d'occasione. Nelle vetrine dei negozi a fine stagione si affacciano cartelli che annunciano nello stesso periodo le «vendite promozionali», le «liquidazioni» (utilizzate sempre meno) e i «saldi». Il lettore che si scrive sembra non conoscere, come del resto tanti cittadini, che tipo di offerta gli viene fatta.

Vendite promozionali dovrebbero essere quelle di «promozione», da parte del commerciante, della sua merce attraverso dei ribassi: l'equivalente di una pubblicità «pagata» non a un giornale o con manifesti, ma a vantaggio dei clienti e molto a vantaggio di se stessi, soprattutto in periodi di bassa stagione, di «magra» nelle vendite. I saldi, invece, rappresentano la vendita sottocosto di abiti o cappotti o scarpe che a fine stagione risultano ancora fermi negli scaffali. La Fismo-Conferescenti (Federazione italiana settore moda) sottolinea ancora una volta come sia sempre più urgente la modifica dell'articolo 8 della legge n. 80, 19 marzo 1980, che riguarda la disciplina proprio delle vendite straordinarie. Qui il lettore ha spiegato le sue ragioni. Ma esistono anche, per la stessa materia, le ragioni dei commercianti che non «barano». La liberalizzazione nel campo delle vendite promozionali, ormai dilaganti, ha infatti addirittura creato casi di concorrenza sleale da parte di alcuni venditori nei confronti dei colleghi. La confusione dunque non aiuta né i commercianti né i clienti.

La Fismo-Conferescenti suggerisce soprattutto per le vendite promozionali la definizione di regole più precise. Un esempio: le vendite promozionali non dovrebbero riguardare più di un terzo delle merci comprese nell'autorizzazione di esercizio. Un altro esempio (e suggerimento di modifica): le vendite promozionali non dovrebbero essere effettuate più di due volte nel corso dello stesso anno e nei dieci giorni precedenti e successivi ai periodi determinati dalla Camera di commercio (articolo 7 della legge di



# IL SALVAGENTE ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

## Colloquio con i lettori

### Il caso

## Surgelati a rischio se manca il bollino

Caro Salvagente, da qualche tempo, ogni volta che entro in un supermercato così come in un piccolo negozio di generi alimentari, sono assalito da un dubbio osservando i prodotti surgelati. Chi mi può assicurare che un qualunque cibo, surgelato e conservato così per un lungo periodo, non abbia subito - in un qualunque punto della più o meno lunga catena che lo porta dal produttore fino al frigorifero del consumatore - un calo della temperatura di surgelazione?

Giovanna Pozzi Torino

La nostra lettrice fa riferimento al «rilevatore tempo temperatura».

Questo strumento dovrebbe essere in grado di evidenziare qualunque cambio di temperatura all'interno di un prodotto surgelato per dare la garanzia all'acquirente che la merce non sia mai salita al di sopra dei 18 gradi sotto lo zero, temperatura limite sopra la quale l'alimento può deteriorarsi.

I tipi più comuni di «spie del freddo» sperimentate fino a oggi in tutto il mondo consistono in un piccolo bollino che muta colore una volta che il prodotto sul quale è applicato varia la sua temperatura interna salendo al di sopra del limite stabilito.

Allo stato della sperimentazione attuale nessuno strumento di questo tipo è stato commercializzato né in Europa né in America. Questo perché il rilevatore tempo temperatura, applicato per motivi di praticità sulla confezione, è influenzato da una qualunque variazione di temperatura sull'involucro - episodio che può verificarsi facilmente, ad esempio durante la fase di consegna del prodotto o addirittura con la semplice pressione delle mani sullo stesso - e non testimonia automaticamente un eventuale riscaldamento

all'interno dell'alimento. Proprio la variazione del freddo al cuore del l'alimento, invece, è fondamentale per la sua conservazione e la commestibilità.

Nel nostro paese sono stati presentati, all'Istituto italiano alimenti surgelati, diversi modelli di questi rilevatori ma nessuno, sino a ora, è riuscito a superare la sperimentazione pratica.

Una volta trovato l'apparecchio idoneo avremmo una soluzione definitiva al problema della sicurezza del consumatore di fronte ai rischi che il prodotto surgelato, conservato in maniera impropria, può rappresentare.

Allo stato dei fatti, però, l'unica tutela offerta all'acquirente è rappresentata, come giustamente ricorda la lettrice, dalle norme severe esistenti nei confronti dei negozianti. Tra l'altro queste norme, emesse dal ministero della Sanità nel 1981, prevedono una chiusura coibentata dei frigoriferi dei negozi. Questo dovrebbe evitare, anche in caso di una mancanza accidentale di corrente - limitata comunque a un piccolo intervallo di tempo - che i surgelati subiscano un riscaldamento tale da risultare deteriorati.

Ancora una volta le leggi consentono una buona difesa del consumatore, ma in questi casi i controlli sono carenti. È accaduto infatti, anche se capita sempre meno frequentemente, che qualche esercente arrivasse addirittura a spegnere i propri impianti frigoriferi per economizzare, oppure non tenesse i prodotti surgelati a una temperatura fissa di 18 gradi sotto lo zero, creando, in più di un'occasione, rischi anche seri per l'acquirente.

ta, riguardante i saldi di fine stagione). I tempi - dei saldi, come delle liquidazioni - che la Camera di commercio deve fissare vanno quindi rispettati. E poi necessaria una maggiore disciplina del messaggio pubblicitario lanciato al consumatore, tornando all'originaria definizione di saldi, vendite promozionali e liquidazioni.

Un maggiore controllo sulle tre forme straordinarie di vendita può evitare le delusioni dei clienti e impedire che nascano ombre sull'attività degli operatori commerciali. Il lettore può quindi tentare altre «file», ora che conosce la differenza tra le varie forme di «risparmio» proposte e può avere fortuna. Per gli imbrogli - che sono un'altra cosa - si può procedere a una denuncia. Per il controllo, competente è il Comune.

## Ci sono leggi che puniscono chi maltratta gli animali

Caro Salvagente, voglio porti un quesito che più che i diritti del cittadino riguarda quelli degli animali. Nel caso specifico si tratta dei gatti.

Abito in un condominio composto da due palazzine che danno su una strada privata. Questo viottolo, un po' per l'assenza di traffico automobilistico, un po' per la presenza di un piccolo prato di fronte ad esso, da qualche anno è divenuto un rifugio per i gatti. La loro presenza è stata gradita per molti di noi (tutti quelli che hanno un «animo sensibile» e quelli che, più ragionevolmente, hanno visto diminuire la quantità di topi pro-capite in quella via). Evidentemente, però, non lo è stata per tutti. Infatti più di una volta mi è capitato di assistere dalla mia finestra a episodi di crudeltà gratuita nei confronti dei piccoli animali da parte di un inquilino del mio palazzo. Dopo una serie di moniti verbali (che però non hanno indotto l'individuo a desistere dal maltrattarli) ho minacciato di ricorrere alla magistratura.

Chiedo a voi: è possibile usare la legge per tutelare gli animali? Ci sono delle norme a cui appellarsi?

Riccardo Noto Roma

L'articolo 727 del codice penale afferma che: «Chiunque inculca verso animali (...) è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 600.000». La norma - anche se, a nostro avviso, prevede una punizione troppo leggera per chi commette deliberatamente un crimine contro gli animali - esiste e va usata. Si può, in casi come quelli esposti dal lettore, denunciare direttamente l'episodio alle autorità competenti. Si può ricorrere direttamente al pretore, facendo un esposto-denuncia, completo delle proprie generalità e della descrizione dei fatti accaduti e con i nomi degli eventuali testimoni. Questo rappresenta senza dubbio il percorso burocratico più breve anche se non il meno complesso. Altrimenti è possibile fare una denuncia alle forze dell'ordine (polizia, vigili urbani, carabinieri). La terza via percorribile è di rivolgersi a un'associazione protezionistica che sposterà a suo nome la denuncia chiamando l'interessato a testimoniare e costituendosi eventualmente parte civile nei confronti del maltrattatore.

## Oneri deducibili per l'università

Caro direttore, sono uno studente universitario. Iscritto al quinto anno della Facoltà di medicina e chirurgia. Quest'anno dovrò affittare un appartamento (non potendo più usufruire del posto in collegio). Mio padre, lavoratore dipendente, può dedurre dalla sua dichiarazione dei redditi il mio canone di affitto, dal momento che sono completamente a suo carico?

Giordano Donato Modena

In base alle disposizioni contenute nell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili riguardanti gli studi scolastici, sono ammesse in deduzione solamente le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. Queste spese possono essere dedotte anche se sono state sostenute nell'interesse di persone a carico. Pertanto l'affitto che corrisponde a uno studente universitario non può rientrare tra gli oneri deducibili.

## Domani in edicola

L'Unità

IL SALVAGENTE ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO Progetto e consulenza di Tito Cortese

44. TRASPORTI E TEMPO LIBERO

## L'ACQUISTO DELL'AUTO

a cura di Marcello Rella e Nadia Tiraterra

- I PIONIERI DELL'AUTOMOBILE
- L'AUTO NUOVA LA SCELTA LISTINO PREZZI IL PESO DELL'IVA LE OPZIONI
- IL CONTRATTO I PREZZI LA CONSEGNA IL COLORE LA GARANZIA TRUCCHI E TRABOCCHETTI UNA NORMA EUROPEA LA CAUZIONE LA PERMUTA IL «FOGLIO DI RIPRESA» LO SCONTO
- I FINANZIAMENTI COME SI CALCOLANO LE RATE GARANZIE RICHIESTE
- IL LEASING TRATTAMENTO FISCALE
- L'AUTO USATA IL PREZZO L'ORDINE DI ACQUISTO LE GARANZIE
- IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ



## Non è possibile ridurre autonomamente le spese di riscaldamento

Caro Salvagente, sono proprietario di un piccolo appartamento affittato a una anziana signora con regolare contratto a equo canone.

All'inizio della stagione autunnale, quando si è acceso il riscaldamento (ancora a gasolio per la difficoltà nel far fronte alla spesa per la conversione in metano), la signora mi ha chiesto che le chiudessi tutte le manopole dei caloriferi. La sua richiesta è stata motivata con l'affermazione che l'orario in cui si accende il riscaldamento - al mattino dalle 5 alle 8 e la sera dalle 16 alle 22 - non è quello ideale per il suo ritmo di vita.

Faccio presente che il riscaldamento non è autonomo ma condiviso da altri tre condomini.

Con il prossimo mese oltre al pagamento dell'affitto ci saranno le spese di riscaldamento regolarmente suddivise tra i condomini.

Quali potrebbero essere le pretese legittime della signora? È lecito che si rifiuti di pagare le spese di riscaldamento, adducendo a pretesto che ha una fonte di riscaldamento alternativa (una piccola stufetta a gas, come ho avuto modo di constatare) e non usufruisce del servizio in comune al condominio?

Giovanni Panconesi Grassano (Firenze)

Da più di un lettore ci sono state poste domande sulla possibilità di distacco dall'impianto centralizzato o di autoriduzione parziale o totale delle spese di riscaldamento condominiale.

In tutti e due i casi non è possibile nessuna azione personale del condomino (anche se affittuario, come in questo caso) senza il consenso degli altri inquilini.

L'eventuale riduzione della quota - motivata però da un mancato o insufficiente funzionamento dell'impianto - deve essere anch'essa autorizzata dagli altri condomini oppure dal giudice previo accertamento tecnico che dimostri come l'impianto non eroghi all'inquilino la quantità di calore sufficiente.

## L'attribuzione agli invalidi dell'assegno di accompagnamento

Caro Salvagente, il caso che voglio esporre riguarda l'attribuzione degli assegni di accompagnamento agli invalidi.

Mio padre ha un'invalidità pari al 100% e dal momento che vive da sempre con me e viene accudito da me in tutto e per tutto, nel 1986 ho fatto la domanda per avere l'assegno di accompagnamento che è stato concesso ad aprile del 1987. Gli arretrati maturati in questo periodo sono stati pagati direttamente a mio padre.

Vorrei conoscere la normativa e le modalità che regolano l'attribuzione di questi assegni.

Ida Savo Pietra Paola (Cosenza)

Il caso esposto dalla nostra lettrice richiama una problematica piuttosto complessa e della massima attualità connessa all'assistenza continua necessaria per gli invalidi al 100% con diritto all'accompagnamento.

Va subito precisato che, salvo «impedimenti» stabiliti volta per volta dal giudice ordinario, l'indennità di accompagnamento è sempre corrisposta al solo titolo della menomazione e indipendentemente dal reddito, al soggetto invalido. Ciò anche quando l'assistenza all'invalido porta all'abbandono dell'attività lavorativa da parte di un membro della famiglia o, in alternativa, al suo affidamento a una terza persona estranea al nucleo familiare.

In sostanza la previdenza serve a compensare - ma solo in parte data l'attuale esiguità dell'importo - l'una o l'altra ipotesi. Ma chi decide, come è giusto che sia, è e resta il soggetto invalido, consapevole di quanto avviene in famiglia. D'altra parte non possiamo non rilevare che, se in passato l'assistenza a un familiare invalido costituiva quasi sempre un atto morale e socialmente dovuto e che ricadeva il più delle volte sulle spalle della donna, oggi gran parte delle domande di indennità di accompagnamento viene addirittura presentata dai familiari dell'invalido che spesso non ne è neanche informato.

La corrispondenza per questa pagina va indirizzata a «Il Salvagente», Via del Taurino 19, 00185-Roma.

Le lettere devono essere regolarmente affrancate, possibilmente non più lunghe di 30 righe dattiloscritte e devono indicare in modo chiaro nome, cognome, indirizzo e numero telefonico.

Le lettere anonime verranno cestinate. Chi preferisce, comunque, può chiedere che nome e cognome non compaiano.

In questa pagina vengono ospitate anche telefonate e domande registrate durante il filo diretto che «Italia Radio» dedica ogni martedì, a partire dalle 10, al «Salvagente».

A tutti viene garantita una risposta, pubblica o privata, nel più breve tempo possibile. I fascicoli del «Salvagente» escono ogni sabato.

Il «colloquio con i lettori» del «Salvagente» compare tutti i venerdì su «l'Unità».

Oggi, tra gli altri, hanno risposto: Girolamo Ielo (curatore del fascicolo «L'irpef»); Paolo Onesti (esperto di problematiche previdenziali); Cesare Tirabasso (segretario Fismo-Conferescenti Roma).